



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto
d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

Seduta del 13-03-2018

DELIBERAZIONE N. 187

OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAI COMUNI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 22 APRILE 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno tredici del mese di Marzo dell'anno duemiladiciotto nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	FACCIOLLA VITTORINO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
4	VENEZIALE CARLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 223 inoltrata dal SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO, RIFORME ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-REGIONALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO, RIFORME ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-REGIONALI - ANNA FRANCO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso a Unanimità,

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità di rimborso contenuti nell'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa, relativi al rimborso delle spese anticipate dai Comuni per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale di domenica 22 aprile 2018.
- 2) di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Criteri e modalità di rimborso delle spese anticipate dai Comuni per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale di domenica 22 aprile 2018.

L'art. 122, primo comma, della Costituzione ha stabilito che il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali è disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

Tutte le spese elettorali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni regionali del 22 aprile 2018, comprese quelle di cui all'art. 17 comma 3, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché quelle di cui all'art. 5 della Legge 16 aprile 2002, n. 62, sono a carico della Regione Molise.

L'articolo 21, primo comma, della legge n. 108/1968 ha posto a carico delle rispettive Regioni le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli regionali, comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, ed ha disposto che gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della legge medesima, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali o alle Regioni interessate, sono anticipate dai Comuni e sono rimborsati dalle Regioni in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

L'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale) ha previsto che le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei Consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione per quelle indicate al terzo comma, sono a carico degli enti ai quali i Consigli appartengono.

Premesso che, secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 400, lettera i) il Presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione.

L'art. 1, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) ha disposto, per le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo, la corresponsione al presidente dell'ufficio elettorale di sezione, da parte del Comune nel quale l'ufficio ha sede, di un onorario fisso forfetario di euro 150,00, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale, nonché la corresponsione a ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione un onorario fisso forfetario di euro 120,00. Il comma 3 ha stabilito poi, per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, una maggiorazione rispettivamente di euro 37,00 e di euro 25,00. Il comma 4 ha previsto che al Presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un onorario fisso forfetario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90,00 e di euro 61,00.

L'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha demandato ai Comuni il compito di organizzare i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

L'art. 15, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, ha previsto che, in occasione dell'organizzazione tecnica di consultazioni elettorali, il personale dei Comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data ed ha previsto l'applicazione del limite medio di spesa solo ai Comuni con più di cinque dipendenti.

Considerato il fatto che sia la normativa statale che quella regionale non contengono la disciplina di dettaglio e lasciano agli enti notevoli margini di discrezionalità, occorre definire gli specifici criteri e le modalità di rimborso delle spese.

Si ravvisa la necessità di sottoporre la proposta di deliberazione alla Giunta regionale in quanto urgente ed indifferibile;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- 1) di approvare i criteri e le modalità di rimborso contenuti nell'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa, relativi al rimborso delle spese anticipate dai Comuni per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale di domenica 22 aprile 2018.
- 2) di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
CARLA FABRIZIO

SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO,
RIFORME ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI
LOCALI E SUB-REGIONALI
Il Direttore
ANNA FRANCO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82